



COMUNE DI GIARRATANA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

| | |
|-------------------|----------------|
| N. 25 Reg. Delib. | Del 27.07.2023 |
|-------------------|----------------|

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA STRAORDINARIA URGENTE SEGRETA

1° Appello ore 19,13 e seguenti 2° Appello _____

Rinvio della seduta del _____

Prosecuzione della seduta del _____

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di luglio nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione e consegna di avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica, sono presenti:

| | | P | A | | | P | A |
|---|----------------------|---|---|---|-----------------|----------|----------|
| 1 | BURGIO ROSARIO | X | | 7 | CARUSO GIOVANNA | X | |
| 2 | LICITRA ANTONELLA | X | | 8 | GIACCHI MARIA | X | |
| 3 | PIZZO ANDREA | X | | | | | |
| 4 | GIAQUINTA GIUSEPPE | X | | | | | |
| 5 | MUCCIO SERENA | X | | | | | |
| 6 | CASTELLINO FRANCESCO | | X | | | | |
| | | | | | TOTALE | 7 | 1 |

Assume la Presidenza l'Ing. Giuseppe Giaquinta e, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Chiara Sallemi, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART.17 BIS DEL D.L. N.34/2023 CONVERTITO DALLA L. N.56/2023

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g. nr.3.

Chiede ed ottiene la parola la consigliera Caruso la quale ha delle perplessità sul regolamento in oggetto; fa delle osservazioni sull'art.5, sul numero di rate previste e relative scadenze. In particolare la perplessità riguarda la previsione di n.36 rate, chiede che si prevedano n.18 rate trimestrali, posto che se non si paga una rata si decade dal beneficio.

Il Presidente del Consiglio ritiene che non si possa fare.

Il Sindaco sostiene che la previsione di 36 rate consente un maggiore frazionamento.

Il Presidente propone di partire da un limite, gli importi più bassi in 36 rate mensili, mentre per quelli più grossi prevedere una rateizzazione di 18 rate trimestrali.

La consigliera Giacchi dice di dare la possibilità di scegliere ai cittadini.

Si discute su come rateizzare.

A questo punto il consiglio impegna il Responsabile del I Settore a modificare l'art.5 così che possano essere previste un maggior numero di rate per importi superiori ad € 5.000,00.

Non essendoci interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile del I Settore, avente per oggetto :“ ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART.17 BIS DEL D.L. N.34/2023 CONVERTITO DALLA L. N.56/2023”;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione con verbale n. 10 del 25.07.2023 ed assunto al prot.n.5380 in pari data;

Con votazione espressa per alzata di mano dai nr. 7 consiglieri presenti e votanti -assenti nr.1 (Castellino F.) con il seguente risultato:

Favorevoli nr. 7 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr. 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano dai nr. 7 consiglieri presenti e votanti -assenti nr.1 (Castellino F.) con il seguente risultato:

Favorevoli nr.7 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr. 0

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

O.D.G. N. 3

PROPOSTA

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-bis DEL D.L. 34/2023 CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.

Il Responsabile del Servizio finanziario, Dott.ssa Samantha Agosta, sottopone, all'esame del Consiglio Comunale, la seguente proposta deliberativa, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 del 1990

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", dispone che: "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 29-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*";

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data a uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta e di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30/06/2022;

ESAMINATA la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* che si compone di n. 11 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di adottare lo schema di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* composto di n. 11 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Giarratana, 20/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Samantha Agosta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, li 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott.ssa Samantha Agosta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, li 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ing. Silvia Poidomani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, li 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Dott.ssa Maria Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Giarratana, li 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Samantha Agosta

COMUNE DI GIARRATANA

Provincia di Ragusa



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 25 del 27.07.2023)

Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 | 3 |
| Oggetto del regolamento | 3 |
| Articolo 2 | 3 |
| Oggetto della definizione agevolata | 3 |
| Articolo 3 | 4 |
| Procedura per la definizione agevolata..... | 4 |
| Articolo 4 | 5 |
| Effetti della dichiarazione..... | 5 |
| Articolo 5 | 6 |
| Versamento degli importi dovuti..... | 6 |
| Articolo 6 | 6 |
| Perfezionamento della definizione agevolata | 6 |
| Articolo 7 | 7 |
| Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere | 7 |
| Articolo 8 | 7 |
| Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore | 7 |
| Articolo 9 | 8 |
| Rinuncia al contenzioso pendente..... | 8 |
| Articolo 10..... | 8 |
| Corrispettivo dovuto per istruzione della pratica | 8 |
| Articolo 11 | 8 |
| Efficacia del regolamento | 8 |

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto - legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
-

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 29 settembre 2023 comunica, entro il 16 ottobre 2023, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 2. A tal proposito il Comune ed il concessionario mettono a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune o il concessionario entro 30 giorni dal ricevimento comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, dell'unica rata ovvero di almeno due rate anche non consecutive delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
-

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato nelle seguenti modalità:
 - a) versamento unico entro il 30/11/2023;
 - b) versamento nel numero massimo di 36 rate, la prima di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento e le successive di pari ammontare con importo minimo di 50,00 euro con decorrenza mensile.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
-

Articolo 9

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10

Corrispettivo dovuto per istruzione della pratica

1. Per l'istruzione della pratica il Comune applica le tariffe stabilite dall'amministrazione nelle sedi opportune.

Articolo 11

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



COMUNE DI GIARRATANA (RG)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale N. 10 del 25 LUGLIO 2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Luglio, il Revisore Unico dei Conti Dott. Fabrizio Alia, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023 per il triennio 2022/2025,

PREMESSO

- che in data 21/07/2023 – prot. 5305 è pervenuta, tramite PEC, la documentazione relativa alla richiesta di parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023"*;

- che in data 24/07/2023 – prot. 5357 è pervenuta, tramite PEC, specifica documentazione contenente lo schema di regolamento che annullava e sostituiva quello precedentemente inviato;

- che la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

- che l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, convertito nella legge n. 56/2023, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:

a) lo **stralcio parziale** delle ingiunzioni con **importo residuo fino a mille euro** relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);

b) lo **stralcio totale** delle ingiunzioni con **importo residuo fino a mille euro** relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R;

c) la **definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R;

- che l'art. 17-bis, dl n. 34/2023 è applicabile ai casi di "riscossione diretta" o di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO

- Che il Comune di Giarratana intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data a uno dei soggetti previsti da l'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997;

- che la definizione agevolata consente al contribuente di estinguere i debiti senza corrispondere le somme relative agli interessi, alle somme maturate a titolo di aggio ed alle sanzioni, limitando il versamento alle somme dovute a titolo di capitale e a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di riscossione;

- che nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, e dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

- che il regolamento deve essere adottato "*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*" del dl n. 34/2023 (art. 17-bis, co. 1), e quindi entro il prossimo 29 luglio 2023

ESAMINATA

- la proposta di "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" che si compone di n. 11 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

VISTI

- i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica resi dall'Ing. Silvia Poidomani e dalla Dott.ssa Maria Franco, e sotto il profilo della regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Samantha Agosta ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

- l'art. 239 del D.Lg. n. 267/2000;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME

- parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023”*

RACCOMANDA

- la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, cui l’articolo 17-bis subordina l’efficacia dalla data della pubblicazione stessa;
- la trasmissione della delibera al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 31/07/2023, ai soli fini statistici;

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabrizio Alia (*)

Firmato digitalmente da: Fabrizio Alia
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
SIRACUSA/01602680892
Data: 25/07/2023 10:46:35

(*) firmato digitalmente

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale dal 28 LUG 2023 al 12 AGO 2023 col n° 804 del Registro di Pubblicazione.

Giarratana, li 28 LUG 2023

IL MESSO COMUNALE

Di Pietro Bartola

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3-12-1991 n° 44

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per 15 gg. consecutivi (art. 11, 1° comma

Giarratana, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

Di Pietro Bartola

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva il 27. VII. 2023

esecutiva art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.;

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R.44/91 e ss.mm.ii..

Giarratana, li 27. VII. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE